

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

VERSIONE	DATA DOCUMENTO	VALIDATO DA
1.0	11/11/2025	Consiglio di Amministrazione

NOVEMBRE 2025

INDICE

1. INQUADRAMENTO GENERALE.....	3
1.1 L'evoluzione del quadro normativo	3
1.2 Elenco del quadro normativo.....	4
1.3. Definizioni.....	5
2. IMPEGNI E AZIONI INTRAPRESE DALLA SIM	7
2.1 Integrazione della sostenibilità a livello di servizio offerto.....	7
3. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ.....	9
3.1 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (art.3 SFDR).....	9
3.2 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto (art.4 SFDR)	10
3.3 Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità (art.6 SFDR).....	11
3.4 Comunicazioni di marketing (art.13 SFDR)	11
4. GOVERNANCE	11
4.1 Consiglio di amministrazione	11
4.2 Amministratore delegato	11
4.3 Responsabile della sostenibilità	12
4.5 Comitato degli Investimenti.....	12
4.6 Funzione di Risk Management	12

1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 L'evoluzione del quadro normativo

La crescente attenzione ai temi legati alla sostenibilità e alla finanza ha generato un processo di rafforzamento del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile a lungo termine. Le prime tappe di questo percorso sono rappresentate dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite incentrata su 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e dall'Accordo di Parigi firmato da 195 paesi sul cambiamento climatico. L'8 marzo 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un Piano d'Azione sulla finanza sostenibile nel quale sono illustrate le misure che la Commissione intende adottare per orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima e in armonia con quanto espresso nell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Piano d'Azione della Commissione europea ha portato all'elaborazione di diversi atti normativi sulla finanza sostenibile, tra cui, in particolare, il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*"Sustainable finance disclosure regulation"* o "SFDR"). L'SFDR ha introdotto sia per i partecipanti ai mercati sia i consulenti finanziari (fra i quali le imprese di investimento quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti) un regime di trasparenza standard, aumentando e uniformando i requisiti di reporting dei processi di investimento e favorendo la confrontabilità tra prodotti ed operatori.

La **SFDR** introduce la distinzione tra prodotti e servizi finanziari con differenti livelli di sostenibilità, ovvero:

- a) prodotti e servizi finanziari che gestiscono il rischio di sostenibilità, ma che tuttavia non integrano i fattori di sostenibilità (**art.6 ai sensi SFDR**);
- b) prodotti e servizi finanziari che, in aggiunta alla gestione del rischio di sostenibilità, promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance; questi possono anche investire parzialmente in investimenti sostenibili (**art.8 SFDR**); e
- c) prodotti e servizi finanziari che, in aggiunta alla gestione del rischio di sostenibilità, hanno come obiettivo l'investimento sostenibile (**art. 9 SFDR**)

Tale regolamento della "trasparenza" è stato integrato successivamente dal Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. "Tassonomia UE") che introduce un meccanismo di tassonomia per stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di *greenwashing* o *window dressing* da parte degli Intermediari.

Inoltre, in ambito nazionale la Banca d'Italia ha emanato in data 8 Aprile 2022 le Aspettative di Vigilanza sui rischi climatici ed ambientali che si applicano a tutti soggetti sottoposti ad

autorizzazione; tale documento è in linea di continuità rispetto alle iniziative adottate dalla BCE (*"ECB Guide on climate-related and environmental risks"*) e dall'EBA (*"EBA report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms"*) riprendendo la definizione di rischi climatici e ambientali, specificando in particolare:

- **rischio fisico** l'impatto economico derivante dall'atteso aumento di eventi naturali la cui manifestazione può essere definita "estrema" (come alluvioni, ondate di calore e siccità) ovvero "cronica" (ad es. il graduale innalzamento delle temperature e del livello del mare, il deterioramento dei servizi ecosistemici e la perdita di biodiversità);
- **rischio di transizione** l'impatto economico derivante dall'adozione di normative atte a ridurre le emissioni di carbonio e a favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, dagli sviluppi tecnologici nonché dal mutare delle preferenze dei consumatori e della fiducia dei mercati.

1.2 Elenco del quadro normativo

Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che prevede una specifica disciplina in materia di informazioni dal carattere non finanziario;

- Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (*"Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation"*), in tema di informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari;
- Regolamento (UE) 2022/1288, integrazione del regolamento SFDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (c.d. "RTS") che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative, fra l'altro, al principio di "non arrecare danno significativo" ed agli indicatori di sostenibilità ed effetti negativi sulla sostenibilità (c.d. Principal Adverse Impacts o "PAI");
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (*"Regolamento Tassonomia"*), il quale stabilisce quando un investimento possa considerarsi sostenibile, e relativi atti delegati ed attuativi;
- Regolamento (UE) 2020/1818 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;
- Regolamento (UE) 2019/2089 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.
- Regolamento delegato (UE) 2021/1255 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei Fattori di Sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
- Legge 9 dicembre 2021, n.220 – “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1214 in merito all'inclusione di talune attività nei settori di gas e nucleare, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
- Report on incorporating ESG risks in the supervision of investment firms report complementing EBA /rep/2021/18 (EBA/REP/2022/26);
- Regolamento Intermediari. Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (come modificato con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022, in vigore dal 16 agosto 2022);
- Regolamento del 5 dicembre 2019 della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2022);
- Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali (Banca d'Italia, 8 aprile 2022).

1.3 Definizioni

Di seguito si riportano le principali definizioni contenute nei Regolamenti e normative sopracitati:

- a) **PARTECIPANTE AI MERCATI FINANZIARI:** (*inter alia*) impresa di investimento (SIM) o un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o una società di gestione di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- b) **PRODOTTO FINANZIARIO:** un fondo di investimento alternativo (FIA); un IBIP; un prodotto pensionistico; uno schema pensionistico; un OICVM; oppure un PEPP;
- c) **RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, può provocare un significativo impatto negativo materiale, effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.



WEALTHNESS

- d) **FATTORI DI SOSTENIBILITÀ:** le problematiche ambientali, sociali e di governance concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Esempi di fattori **ambientali** sono: i cambiamenti climatici, l'acqua, i rifiuti, l'inquinamento, la deforestazione e l'uso del suolo.

I fattori **sociali** si riferiscono generalmente a: diritti umani, condizioni di lavoro, lavoro minorile e relazioni con i dipendenti.

Infine, il riferimento alla **governance** comprende, tra gli altri, strategie fiscali, diversità del consiglio di amministrazione, corruzione e concussione e remunerazione dei dirigenti

- e) **INVESTIMENTO SOSTENIBILE:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
- f) **INVESTIMENTO ECOSOSTENIBILE:** un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili, ovvero se:
- a) tale attività contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità di quanto richiesto dal regolamento;
 - b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità di quanto previsto dal regolamento
 - c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 (*<<sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.>>*; e

- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dal regolatore in termini di contributo sostanziale.
- g) **PRINCIPALI IMPATTI NEGATIVI:** impatti sulle decisioni di investimento e sui servizi di consulenza in materia di investimento che determinano effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Ovvero, il flusso di ritorno rispetto al rischio di sostenibilità.
- h) **GREENWASHING:** processo volto a presentare i prodotti, gli obiettivi e/o le politiche di un'azienda come rispettosi dell'ambiente e, più in generale, dei temi ESG, a fronte però di comportamenti (azioni od omissioni) in contraddizione con tale immagine.
- i) **WINDOW DRESSING:** pratica di "abbellimento contabile" al fine di mostrare un miglioramento di determinati indicatori rilevanti di bilancio.

2. IMPEGNI E AZIONI INTRAPRESE DALLA SIM

Wealthness SIM S.p.A. considera le proprie risorse umane un elemento essenziale e un fattore determinante per il successo e la competitività della società. A tal fine, si impegna a garantire condizioni di lavoro che rispettino pienamente la dignità personale, promuovendo la diversità di genere e rifiutando qualsiasi forma di discriminazione. L'obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro altamente professionale, inclusivo e motivante.

Dal punto di vista del servizio di consulenza attiva, la SIM integra la propria attività come descritto di seguito.

2.1 *Integrazione della sostenibilità a livello di servizio offerto*

Il presente documento rappresenta la Politica relativa all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nel servizio offerto alla Clientela, ai sensi del Regolamento SFDR e della correlata disciplina di attuazione.

La Società svolge unicamente il servizio di consulenza indipendente. Tenendo conto delle peculiarità del servizio di investimento prestato, la SIM ha sviluppato un approccio volto a mappare e monitorare i fattori di sostenibilità a livello di servizio offerto al fine di garantire che vengano raccomandati prodotti e strumenti finanziari ai clienti che esprimano preferenze in tema di sostenibilità all'interno del questionario.

In aggiunta la SIM applica i criteri di esclusione sotto citati (Screening Negativo) che si applicano all'universo delle *asset class* e strumenti finanziari oggetto del servizio prestato e permettono di escludere *ex-ante* gli emittenti che sono coinvolti nelle attività o settori specifici sotto citati.

In particolare, nell'ambito del processo di prestazione del servizio di consulenza - per il cui dettaglio si rinvia alla *"Policy e procedura sulle modalità di prestazione del servizio di consulenza indipendente"* - e, in particolare, nella fase di selezione degli strumenti finanziari, il Comitato Investimenti applica le politiche di Screening Negativo nella determinazione delle liste di strumenti finanziari per ogni classe di investimento proposta con frequenza trimestrale.

Wealthness SIM esclude dal proprio universo raccomandabile emittenti o strumenti e prodotti caratterizzati da un evidente coinvolgimento diretto:

- nella produzione e/o distribuzione di munizioni e submunizioni cluster per armi da fuoco;
- nella costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
- nella ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

In aggiunta, la SIM esclude dal proprio universo raccomandabile emittenti o strumenti e prodotti caratterizzati da un evidente coinvolgimento diretto e *revenues* prevalentemente rivenienti dal settore pornografico e tabacco.

Inoltre, nell'identificazione del target market effettivo di ciascun prodotto, effettuata da parte del Comitato Investimenti, prima che lo stesso sia inserito nel catalogo dei prodotti oggetto del servizio di consulenza, la Società tiene conto, *inter alia*, degli obiettivi legati alla sostenibilità. Si rinvia alla *"Policy sul governo degli strumenti finanziari"* per il dettaglio.

che operano e/o investono in settori ritenuti "non socialmente responsabili".

Da ultimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 comma 2 lett. a) del Regolamento 565/2017, la SIM raccoglie presso i clienti informazioni specifiche in relazione alle eventuali preferenze di sostenibilità. La Società ha infatti predisposto un'apposita sezione del Questionario di adeguatezza (i.e. sezione 5 "Preferenze in tema di sostenibilità (ESG)" che, pur non influenzando il punteggio finale attribuito al cliente, permette di considerare l'orientamento dello stesso in termini di sostenibilità. Invero, nel caso in cui tra gli obiettivi d'investimento il cliente abbia positivamente espresso una preferenza di sostenibilità, nell'ambito del questionario di adeguatezza vengono altresì approfondite le caratteristiche di sostenibilità con un idoneo livello di dettaglio, inclusa la proporzione (in termini di percentuale minima) di investimenti sostenibili, la proporzione di investimenti ecosostenibili e l'eventuale considerazione dei principali effettivi negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, tramite raggruppamento degli indicatori. Ciò posto, per ciascun cliente, fermi restando tutti gli altri aspetti della verifica di adeguatezza e target market, come disciplinati nella *"Procedura in materia di identificazione, classificazione e profilatura della clientela. Test di adeguatezza e appropriatezza"* e nella *"Policy di Product Governance"*, la SIM verificherà

altresì per ciascuna raccomandazione di investimento che il perimetro di *asset under advisory* del cliente definito contrattualmente sia coerente con le preferenze di sostenibilità espresse dallo stesso all'interno del questionario di adeguatezza.

Dato che la consulenza riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso definito contrattualmente, la valutazione inerente ai fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.

La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità viene svolta, a seconda della tipologia di strumento e prodotto secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazioni esterni (agenzie di rating) e/o analisi svolte internamente.

3. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

La presente Policy tiene conto degli obblighi previsti a carico degli intermediari dal Regolamento SFDR relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Di detto Regolamento rilevano per la SIM, in qualità di Consulente Finanziario, le previsioni di cui all'articolo 3 "Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità", dall'articolo 4 "Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto", l'articolo 6 "Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità" e l'articolo 13 "Comunicazioni di marketing".

3.1 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (art.3 SFDR)

In linea con quanto previsto delle citate disposizioni di cui **all'articolo 3** la SIM pubblicherà sul proprio sito web informazioni circa le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel servizio di consulenza in materia di investimenti.

<<Wealthness riconosce l'importanza dei Rischi di Sostenibilità nella prestazione dei propri servizi di consulenza finanziaria li integra nell'attività di consulenza nel seguente modo:

- **Valutazione dei prodotti finanziari:** nella fase di analisi e selezione degli strumenti, vengono considerati i fattori ESG disponibili, incluse le informazioni rese pubbliche dagli emittenti e dai gestori dei prodotti.
- **Profilatura dei clienti:** nell'ambito della raccolta delle informazioni sugli investitori, vengono acquisite le preferenze in materia di sostenibilità, in conformità con le disposizioni MiFID II.

- **Coerenza delle raccomandazioni:** le proposte di investimento sono costruite tenendo conto sia del profilo di rischio-rendimento del cliente, sia delle sue preferenze ESG dichiarate.

Limiti attuali

La disponibilità e la comparabilità dei dati ESG può presentare limiti. Per tale ragione, l'analisi dei rischi di sostenibilità si fonda sulle informazioni rese accessibili dai fornitori di dati e dai produttori degli strumenti finanziari. La società si impegna ad aggiornare periodicamente le proprie metodologie di valutazione, in linea con l'evoluzione normativa e del mercato.

Revisione e aggiornamento

La presente policy è soggetta a revisione periodica almeno annuale, o ogniqualvolta intervengano cambiamenti normativi o di mercato rilevanti.>>

3.2 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto (art.4 SFDR)

Ai sensi delle disposizioni di cui **all'articolo 4**, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi (di seguito “PAI”) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

<<Wealthness SIM ha valutato di non prendere in considerazione i PAI a livello aggregato di società, in considerazione delle dimensioni della società e dell'operatività svolta, tali da poter considerare scarsamente rilevanti le esternalità negative generate dal servizio di consulenza. La società produce l'informativa in tal senso richiesta sul proprio sito web.

La SIM si impegna inoltre ad aggiornare, se del caso, tali informazioni quando intenderà prendere in considerazione tali effetti negativi.>>

Per quanto attiene le previsioni introdotte in tema di remunerazioni **dall'articolo 5**, si precisa che la SIM, qualificandosi come intermediario di classe 3 non ha l'obbligo di predisporre una Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 17 Regolamento 5 dicembre; in ogni caso, qualora la SIM dovesse dotarsi di una politica di remunerazione e incentivazione, la stessa conformemente all'articolo 5 del

Regolamento SFDR, includerà anche informazioni su come la politica stessa sia coerente con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

Le informazioni su come tali politiche saranno coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità dovranno essere pubblicate sul sito web della SIM.

3.3 Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità (art.6 SFDR)

In conformità ai requisiti di trasparenza introdotti **dall'articolo 6** del suddetto Regolamento, la SIM si impegna a dare evidenza nell'informativa precontrattuale una spiegazione chiara e concisa che illustri il perché non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità.

3.4 Comunicazioni di marketing (art.13 SFDR)

Infine, in linea con quanto previsto **dall'articolo 13**, la SIM si impegna affinché eventuali comunicazioni di marketing, finalizzate alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, siano conformi alle scelte adottate ai sensi delle previsioni introdotte dal SFDR.

4. GOVERNANCE

La considerazione e l'integrazione dei fattori ESG vede impegnate le diverse funzioni dell'azienda nello sforzo di garantire la coerenza e la qualità dei fattori di sostenibilità. Di seguito si delineano i ruoli e le responsabilità principali nell'attuazione della presente Politica.

4.1 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è il promotore delle iniziative e pratiche aziendali idonee migliorare il profilo di sostenibilità della SIM, con l'apporto e supporto del responsabile della sostenibilità. A tal fine il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione della presente Policy e delle successive revisioni.

4.2 Amministratore delegato

È responsabile della supervisione e dell'efficace attuazione da parte di tutte le strutture aziendali delle linee guida definite dalla Policy e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

4.3 Responsabile della sostenibilità

La società nomina un responsabile della sostenibilità al fine di garantire l'applicabilità degli adempimenti minimi e la promozione di pratiche interne sostenibili, in particolare legate agli ambiti ambientali, di sicurezza e lavoro e governance e legale.

4.4 Comitato degli Investimenti

La SIM ha istituito il Comitato Investimenti, il quale, come sopra anticipato, è la funzione competente a porre in essere tutte le attività di due diligence sui prodotti oggetto di raccomandazione e analisi, quindi, inter alia, gli aspetti ESG dei prodotti oggetto di consulenza.

4.5 Comitato degli Investimenti

La Funzione svolge analisi di impatto su eventuali nuovi sviluppi normativi e fornisce supporto consultivo al Comitato Investimenti ed al Consiglio di Amministrazione nella definizione, revisione e implementazione della Policy ESG; monitora il rispetto della Policy stessa, sovrintendendo la corretta applicazione dei presidi disciplinati nella normativa esterna ed interna.

4.6 Funzione di Risk Management

La Funzione Risk Management si occupa di monitorare costantemente in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella consulenza in materia di investimento e gli impatti che i rischi di sostenibilità hanno sui prodotti finanziari su cui la SIM fornisce la consulenza.

